



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 16 settembre 2013
(OR. en)**

13635/13

AGRI 565

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	9 settembre 2013
Destinatario:	Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2013) 617 final
Oggetto:	RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO CONCERNENTE I PROGRESSI IN MATERIA DI DISACCOPIAMENTO

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione COM(2013) 617 final.

All.: COM(2013) 617 final



Bruxelles, 9.9.2013
COM(2013) 617 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO**

CONCERNENTE I PROGRESSI IN MATERIA DI DISACCOPIAMENTO

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

CONCERNENTE I PROGRESSI IN MATERIA DI DISACCOPIAMENTO

1. INTRODUZIONE

Con la riforma del 2003 i pagamenti diretti agli agricoltori sono stati progressivamente disaccoppiati dalle decisioni di produzione, migliorando così l'orientamento al mercato e rafforzando la competitività dell'agricoltura dell'Unione. Allo stesso tempo è stata mantenuta, in determinati casi limitati, la possibilità di concedere aiuti accoppiati per motivi ambientali e sociali, tenuto conto della necessità di facilitare il processo di adattamento e del ruolo svolto dall'agricoltura nella fornitura di beni pubblici attraverso il mantenimento di un'agricoltura sostenibile in tutta l'Unione europea¹.

La valutazione d'impatto che accompagna le proposte sulla "valutazione dello stato di salute" della PAC ha analizzato l'impatto della riforma del 2003 e preso in considerazione tre opzioni per promuovere un'agricoltura più competitiva: a) status quo; b) disaccoppiamento completo; c) disaccoppiamento selettivo mirato. L'analisi ha mostrato i vantaggi derivanti da un maggiore orientamento al mercato ma ha anche individuato i rischi in talune regioni, in particolare nei settori dell'allevamento estensivo di vacche nutrici e delle carni ovine, per i quali potrebbe essere giustificato, soprattutto per motivi ambientali, il mantenimento di un sostegno parzialmente accoppiato². Tale impostazione si riflette nel regolamento del Consiglio³ risultante.

Il compromesso finale della presidenza sulle proposte relative alla "valutazione dello stato di salute" della PAC⁴ contiene la seguente dichiarazione: "La Commissione elaborerà entro il 31 dicembre 2012 una relazione [...] sullo stato di attuazione della "valutazione dello stato di salute", in particolare per quanto riguarda i progressi in materia di disaccoppiamento".

La presente relazione ha l'obiettivo di rispettare l'impegno assunto illustrando in concreto le misure adottate più di recente in materia di disaccoppiamento e quantificandole in termini di quota relativa dei pagamenti diretti.

2. ANNO DI DOMANDA 2009: STATO ATTUALE DEL PROCESSO DI DISACCOPIAMENTO

A seguito della riforma del 2003, nell'anno di domanda 2009 è stato compiuto un significativo passo verso il disaccoppiamento: nel complesso, la quota dell'importo lordo totale (ovvero ante modulazione) dei pagamenti diretti⁵ resa **disponibile per la**

¹ Cfr. nota informativa n. 1 sulle prospettive della politica agricola "The CAP in perspective: from market intervention to policy innovation", consultabile all'indirizzo: http://ec.europa.eu/agriculture/publi/app-briefs/01_en.pdf.

² Cfr. documento "CAP Health Check – Impact Assessment Note No 3" relativo al sostegno parzialmente accoppiato, http://ec.europa.eu/agriculture/healthcheck/ia_annex/c3_en.pdf.

³ Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 30 del 31.1.2009).

⁴ COD 16049/08 del 20 novembre 2008 e COD 5263/09 ADD 1 del 9 gennaio 2009.

⁵ Esclusi i pagamenti diretti nell'ambito dei programmi POSEI e Isole del Mar Egeo.

corresponsione di pagamenti disaccoppiati nei 27 paesi dell'UE era pari all'**86%**, con variazioni tra Stati membri comprese tra il 69% e quasi il 100%.

Il considerando 2 del regolamento del Consiglio risultante dalla “valutazione dello stato di salute” (regolamento (CE) n. 73/2009) afferma che dall’esperienza maturata con l’attuazione [della riforma del 2003] emerge la necessità di adeguare determinati elementi del dispositivo di sostegno. In particolare, appare opportuno estendere l’applicazione del disaccoppiamento degli aiuti diretti [...]. Le misure di disaccoppiamento concordate, nonché la loro incidenza in termini di tassi di disaccoppiamento, sono sintetizzate di seguito.

3. MISURE DI DISACCOPIAMENTO DECISE IN UN PERIODO ANTECEDENTE ALLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI SALUTE

È innanzitutto opportuno rammentare che, già prima della “valutazione dello stato di salute”, era stato previsto che l’aiuto per il tabacco di cui al capitolo 10 *quater* del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio sarebbe stato concesso soltanto fino all’anno di domanda 2009 compreso. L’importo lordo totale disponibile per la concessione dell’aiuto accoppiato per la produzione di tabacco nel 2009 ammontava a **321 milioni di euro**. Dall’anno successivo il 50% dell’importo totale della componente tabacco inclusa nella dotazione per i pagamenti diretti disaccoppiati e accoppiati è stato reso disponibile come sostegno comunitario alle misure nelle regioni di produzione del tabacco nell’ambito dei programmi di sviluppo rurale. L’altra metà è stata incorporata nel regime di pagamento unico (RPU) (ovvero aiuti disaccoppiati).

4. VALUTAZIONE DELLO STATO DI SALUTE: INTEGRAZIONE DEI REGIMI ACCOPPIATI NEL REGIME DI PAGAMENTO UNICO/REGIME DI PAGAMENTO UNICO PER SUPERFICIE (RPU/RPUS)

4.1. Integrazione concordata del sostegno accoppiato nell’RPU/RPUS in seguito alla “valutazione dello stato di salute”

Sulla base della “valutazione dello stato di salute”, l’allegato XI del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio elenca i **regimi di sostegno accoppiato** che gli Stati membri avevano l’obbligo di integrare **nel regime di pagamento unico o nel regime di pagamento unico per superficie al più tardi a decorrere dall’anno di domanda 2012**:

Scadenze	Regime accoppiato	Base giuridica (per il sostegno accoppiato)	Stati membri interessati	Importo lordo a disposizione degli Stati membri nel 2009 (in milioni di euro)
2010	Premio specifico alla qualità per il frumento duro	Titolo IV, capitolo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003	EL, ES, FR, IT, AT, PT	127,600
2010	Pagamento per superficie per i seminativi, compreso il pagamento supplementare per il frumento duro nelle zone tradizionali	Titolo IV, capitolo 10, del regolamento (CE) n. 1782/2003	ES, FR	1 583,561

2010	Aiuto per gli oliveti	Titolo IV, capitolo 10 <i>ter</i> , del regolamento (CE) n. 1782/2003	ES	103,140
2010	Aiuti per superficie per il luppolo	Titolo IV, capitolo 10 <i>quinqies</i> , del regolamento (CE) n. 1782/2003	FR, AT, SI (DE ⁶)	0,274
Al più tardi a decorrere dal 2012	Premio per le colture proteiche	Titolo IV, capitolo 1, sezione 3, del regolamento (CE) n. 73/2009	UE-15	77,796
Al più tardi a decorrere dal 2012	Aiuto specifico per il riso	Titolo IV, capitolo 1, sezione 1, del regolamento (CE) n. 73/2009	EL, ES, FR ⁷ , IT, PT	179,910
Al più tardi a decorrere dal 2012	Pagamento per superficie per la frutta a guscio	Titolo IV, capitolo 1, sezione 4, del regolamento (CE) n. 73/2009	BE, DE, EL, ES, FR, IT, LU, NL, AT, PT, SI, UK	96,622
Al più tardi a decorrere dal 2012	Aiuto alla produzione per i coltivatori di patate da fecola	Titolo IV, capitolo 1, sezione 2, del regolamento (CE) n. 73/2009	DK, DE, ES, FR, NL, AT, FI, SE	116,867
Al più tardi a decorrere dal 2012	Aiuto alle sementi	Titolo IV, capitolo 1, sezione 5, del regolamento (CE) n. 73/2009	BE, EL, ES, FR, IT, NL, PT, FI	30,923
Al più tardi a decorrere dal 2012	Pagamenti per i bovini, escluso il premio per le vacche nutrici	Articolo 53 del regolamento (CE) n. 73/2009	BE, DK, ES, FR, NL, AT, PT, FI, SE, SI	471,883
2012	Pagamento transitorio per i frutti rossi	Titolo IV, capitolo 1, sezione 9, del regolamento (CE) n. 73/2009	BG, HU, LV, LT, PL	12,213
TOTALE				2 800,789

Sempre a seguito della “valutazione dello stato di salute”, è stato deciso di abolire l’aiuto accoppiato per le **colture energetiche** a decorrere dall’anno di domanda 2010. L’importo lordo totale disponibile per l’erogazione di tale pagamento nel 2009 era pari a **90 milioni di euro**.

Occorre infine menzionare che l’allegato XI del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio prevede anche, a decorrere dal 2012, l’integrazione nell’RPU/RPUS di **187 milioni di euro** in seguito all’abolizione di tre misure di mercato: l’aiuto alla trasformazione dei foraggi

⁶ L’importo di cui la DE disponeva fino al 2009 per la concessione di aiuti accoppiati per il luppolo non è stato disaccoppiato ma trasferito a una specifica dotazione che la DE poteva utilizzare per sostenere il settore nell’ambito dell’OCM unica.

⁷ L’importo disponibile per la concessione dell’aiuto accoppiato ai produttori di riso nella Guyana francese è stato integrato nella dotazione disponibile per la concessione di aiuti nel quadro dei programmi POSEI.

essiccati⁸, l'aiuto per la trasformazione di lino e canapa destinati alla produzione di fibre⁹ e il premio per la fecola di patate¹⁰.

4.2. Integrazione facoltativa del sostegno accoppiato nell'RPU/RPUS in seguito alla "valutazione dello stato di salute"

A norma dell'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009, gli Stati membri che hanno deciso di concedere pagamenti nel **settore delle carni ovine e caprine** e/o sotto forma di **premi per le vacche nutrici** conformemente all'articolo 64, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 possono continuare a concedere tali pagamenti. Essi possono altresì **decidere di fissare la parte della componente dei massimali nazionali destinata a concedere detti pagamenti ad un tasso più basso** di quello fissato conformemente all'articolo 64, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, ovvero decidere di interrompere l'erogazione di tali pagamenti. Sulla base di tali presupposti gli Stati membri interessati hanno adottato le seguenti decisioni:

Scadenze	Regime accoppiato	Base giuridica (per il sostegno accoppiato)	Stati membri interessati	Decisione adottata	Importo lordo a disposizione degli Stati membri nel 2009 per la concessione degli aiuti accoppiati (in milioni di euro)
2010	Pagamenti per le carni ovine e caprine	Articolo 52 del regolamento (CE) n. 73/2009	ES	Disaccoppiamento completo	239,294
2010	Pagamenti per le carni ovine	Articolo 52 del regolamento (CE) n. 73/2009	FR	Disaccoppiamento completo	86,027
2010	Premio per le vacche nutrici	Articolo 53 del regolamento (CE) n. 73/2009	FR	Disaccoppiamento del 25% + deduzione di 25,19 milioni di euro per finanziare il sostegno specifico previsto dall'articolo 68 ¹¹	208,794
2010	Pagamenti per le carni ovine e caprine	Articolo 52 del regolamento (CE) n. 73/2009	SI	Disaccoppiamento completo	0,697
2012	Pagamenti per le carni ovine e caprine	Articolo 52 del regolamento (CE) n. 73/2009	DK	Disaccoppiamento completo	0,855
TOTALE					535,667

⁸ Di cui alla parte II, titolo I, capo IV, sezione I, sottosezione I, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

⁹ Di cui alla parte II, titolo I, capo IV, sezione I, sottosezione II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

¹⁰ Di cui all'articolo 95 *bis* del regolamento (CE) n. 1234/2007.

¹¹ A norma dell'articolo 69, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, gli Stati membri possono attingere le risorse necessarie per l'erogazione del sostegno specifico previsto all'articolo 68, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), procedendo ad una riduzione lineare dei pagamenti diretti di cui all'articolo 53.

In base al medesimo articolo, gli Stati membri che avevano escluso in tutto o in parte i **pagamenti per i prodotti ortofrutticoli** dal regime di pagamento unico a norma dell'articolo 68 *ter* del regolamento (CE) n. 1782/2003 possono decidere di:

- (1) continuare a concedere i pagamenti fino alla scadenza¹² come previsto dal regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio,
- (2) oppure, entro il 1° agosto 2009, integrare tali pagamenti nell'RPUS,
- (3) oppure, entro il 1° agosto 2009, concedere tali pagamenti a un tasso più basso di quello fissato a norma dell'articolo 68 *ter* del regolamento (CE) n. 1782/2003.

A norma dell'articolo 128 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, sono state offerte possibilità analoghe agli Stati membri che applicano l'RPUS.

Sulla scorta sia del piano per il disaccoppiamento degli aiuti già deciso nel quadro della riforma del settore ortofrutticolo sia delle decisioni adottate a seguito della “valutazione dello stato di salute”, sono stati integrati nell'RPUS/RPUS i seguenti importi rimasti disponibili nel 2009 per l'erogazione di aiuti accoppiati:

Scadenze	Regime accoppiato	Base giuridica (per il sostegno accoppiato)	Stati membri interessati	Importo lordo a disposizione degli Stati membri nel 2009 che è stato disaccoppiato (in milioni di euro)
2011	Sostegno per la produzione di pomodori	Articolo 54 del regolamento (CE) n. 73/2009	EL, ES, IT	130,821
2012	Sostegno per la produzione di pomodori	Articolo 54 del regolamento (CE) n. 73/2009	FR, PT	20,684
2010	Sostegno per la produzione di pomodori	Articolo 128 del regolamento (CE) n. 73/2009	SK	0,174
2012	Sostegno per la produzione di pomodori	Articolo 128 del regolamento (CE) n. 73/2009	SK, RO	1,204
2010	Sostegno per la produzione di altri prodotti ortofrutticoli	Articolo 54 del regolamento (CE) n. 73/2009	EL, ES	111,653
2011	Sostegno per la produzione di altri prodotti ortofrutticoli	Articolo 54 del regolamento (CE) n. 73/2009	FR, IT	18,977
2011	Sostegno per la produzione di	Articolo 128 del regolamento (CE)	CY	1,119

¹² Il 2011 è l'ultimo anno nel quale è possibile utilizzare una percentuale pari al massimo al 50% della componente dei massimali nazionali corrispondente al sostegno per la produzione di pomodori; il 2012 è l'ultimo anno in cui è possibile utilizzare fino al 75% della componente dei massimali nazionali corrispondente al sostegno delle colture di fichi freschi, agrumi freschi, uva da tavola, pere, pesche e pesche noci e prugne da essiccazione ('d'Ente').

	altri prodotti ortofrutticoli	n. 73/2009		
TOTALE				284,632

5. AIUTI ACCOPPIATI ANCORA POSSIBILI

Come indicato sopra, gli Stati membri che, dopo la riforma del 2003, avevano deciso di concedere pagamenti nel **settore delle carni ovine e caprine** e/o sotto forma di **premi per le vacche nutrici**, e/o che avevano escluso in tutto o in parte i **pagamenti per i prodotti ortofrutticoli** dall'RPUS o dall'RPUS hanno avuto la possibilità di continuare a concedere tali pagamenti allo stesso tasso o ad un tasso più basso. Di conseguenza nel 2012 erano disponibili i seguenti importi per l'erogazione di pagamenti diretti in tali settori:

Regime accoppiato	Base giuridica (per il sostegno accoppiato)	Stati membri interessati	Importo lordo a disposizione degli Stati membri nel 2012 per la concessione degli aiuti accoppiati (in milioni di euro)
Pagamenti per le carni ovine e caprine	Articolo 52 del regolamento (CE) n. 73/2009	PT, FI	29,876
Premio per le vacche nutrici	Articolo 53 del regolamento (CE) n. 73/2009	BE, ES, FR, AT, PT	1 068,563
Sostegno per la produzione di altri prodotti ortofrutticoli	Articolo 54 del regolamento (CE) n. 73/2009	FR, IT	33,875
Sostegno per la produzione di altri prodotti ortofrutticoli	Articolo 128 del regolamento (CE) n. 73/2009	CY	3,359
TOTALE			1 135,673

Un altro importante risultato della “valutazione dello stato di salute” è la **possibilità per gli Stati membri, in virtù dell'articolo 68 del regolamento del Consiglio**, di utilizzare una parte della rispettiva dotazione finanziaria di cui all'allegato VIII per concedere un sostegno specifico agli agricoltori, anche sotto forma di pagamenti accoppiati. Tale sostegno è stato previsto anche **in sostituzione** – dopo un periodo transitorio eventualmente richiesto dagli Stati membri – **della precedente possibilità che avevano gli Stati membri, a norma dell'articolo 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio**, di utilizzare fino al 10% della componente dei massimali nazionali corrispondente a ciascun settore compreso nei pagamenti diretti **per concedere pagamenti accoppiati per tipi specifici di agricoltura e per la produzione di qualità** nel settore interessato. **Nel 2012 l'importo delle rispettive dotazioni finanziarie di cui all'allegato VIII che gli Stati membri avevano riservato per concedere aiuti accoppiati a titolo del sostegno specifico**, e più in particolare a norma dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punti da i) a iv), lettera b) e lettera e) del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, era pari a **1 202,257 milioni di euro**, mentre l'importo **assegnato per la concessione di aiuti accoppiati a norma dell'ex articolo 69 nel 2009** era pari a **473,534 milioni di euro**.

Nel 2012, in base alle disposizioni del trattato di adesione degli Stati membri interessati (ES, EL, PT¹³), **erano ancora disponibili 269 milioni di euro per la concessione dell'aiuto**

¹³ L'importo a disposizione della BG è compreso nella dotazione RPUS.

specifico per il cotone. Inoltre l'ES disponeva ancora di **24 milioni di euro da utilizzare per la concessione dell'aiuto, di durata quinquennale, per i produttori di barbabietola da zucchero e di canna da zucchero** (il 2013 è l'ultimo dei 5 anni).

In sintesi, a seguito della “valutazione dello stato di salute” della PAC e delle precedenti riforme settoriali, nell'anno di domanda 2012 la percentuale dell'importo lordo totale (ovvero ante modulazione) dei pagamenti diretti¹⁴ resa **disponibile per la concessione di aiuti disaccoppiati nei 27 paesi dell'UE** è stata del **94%**, con variazioni tra Stati membri comprese tra il 77% e il 100%.

¹⁴ Esclusi i pagamenti diretti per i programmi POSEI e Isole del Mar Egeo.